

Codice A19020

D.D. 11 marzo 2015, n. 127

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Annullamento Determinazione n. 70 A19020 in data 11.2.2015. Signor NUCERA SALVATORE.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;
vista la Determinazione n. 181 DB 1600 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda del Signor NUCERA Salvatore (Prot. 966/A19020 in data 29.12.2014) unitamente alla quale veniva allegata fotocopia di attestato n. 1255733 dell'istante di Operatore per le cure estetiche, Acconciatore maschile e femminile, conseguito presso SACAI ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978 e della l.r. n. 95/1980 della Regione Lombardia (anno 2006/2007, Progetto n. 394400, Edizione n. 592936, ore 2100 - Biennale);

considerato che non era dimostrato un periodo di inserimento presso una impresa del settore successivo allo svolgimento del corso di qualificazione con determinazione n. 70 A19020 dell'11.2.2015 non era accolta la domanda;

in data 05.03.2015 il settore Formazione e Lavoro Regione Lombardia specificava che l'attestato nei confronti del Signor Nucera Salvatore è titolo abilitante professionale per esercitare l'attività di Acconciatore;

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. n. 165/2001

visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.

vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di prendere atto che il Signor NUCERA SALVATORE (omissis) è in possesso di apposita abilitazione professionale per esercitare l'attività di Acconciatore;

di annullare la determinazione n. 70 A19020 in data 11.02.2015.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. 33/2013.

La Dirigente del Settore
Lucia Barberis